



Le proposte in materia di Riforma fiscale
Per una fiscalità a misura di micro e piccola impresa

Documento di sintesi

Roma, giugno 2021

1. GLI AUSPICABILI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

Confartigianato è particolarmente interessata alla riforma dell'IRPEF in ragione del fatto che **le imprese, a base familiare** ⁽¹⁾ rientrano a pieno titolo nella tassazione personale. Inoltre, il tributo costituisce l'imposta che fornisce il maggior gettito al bilancio dello Stato (nel **2019 l'IRPEF incassata** a valere sul bilancio dello Stato è stata pari a circa **193 miliardi di euro** ⁽²⁾ di cui **oltre 16 miliardi di euro sono rappresentati da addizionali comunali e regionali**. Il **reddito complessivo dichiarato ammonta a circa 880 miliardi di euro** ⁽³⁾.

La riforma dell'IRPEF interesserebbe oltre **1,5 milioni di imprese individuali** e i **soci persone fisiche** di circa **650.000 società di persone** ⁽⁴⁾ il cui reddito di impresa è tassato, per trasparenza, in capo al titolare/collaboratori familiari ovvero ai soci.

La riforma dell'IRPEF deve perseguire, oltre ad un "efficientamento" del tributo in termini di equità, a parere di Confartigianato, altri due obiettivi prioritari:

- **riduzione generalizzata del prelievo;**
- **reale semplificazione del sistema di tassazione personale** al fine di rendere più trasparente ed immediatamente riconoscibile il carico tributario ⁽⁵⁾ che grava sugli individui.

1.1 Riduzione del carico fiscale, intervento sull'aliquota applicabile al 3° scaglione

Per quanto riguarda il primo obiettivo (riduzione del prelievo) non va sottaciuto che le risorse destinate non solo alla riforma dell'IRPEF ma più in generale alla riforma fiscale dalla legge di Bilancio 2021 appaiono del tutto insufficienti per il raggiungimento dello stesso. A tal riguardo si ricorda, infatti, che la citata legge (art. 1, comma 2, Legge n. 178 del 2020) ha previsto un apposito fondo destinato a finanziare una **riforma del sistema fiscale (quindi non solo dell'IRPEF)** con una **disponibilità pari a 8 miliardi di euro per l'anno 2022**, che scendono a 7 miliardi a regime dall'anno

¹ Imprese individuali e le società di persone.

² Fonte: "Rapporto sulle entrate – dicembre 2019" Dipartimento delle Finanze e ragioneria generale dello Stato. Il totale delle entrate tributarie per imposte dirette ed indirette incassate dalla Stato, per il 2019, è stato pari a circa **481 miliardi di euro**. L'IRPEF "pesa" per circa il **40% del totale delle entrate dirette ed indirette**.

³ Fonte: "Dati e dichiarazioni fiscali - Dichiarazioni 2019 - periodo d'imposta 2018" Dipartimento delle Finanze.

⁴ Fonte: "Dati e dichiarazioni fiscali - Dichiarazioni 2019 - periodo d'imposta 2018" Dipartimento delle Finanze.

⁵ A non rendere di immediata conoscibilità l'effettiva tassazione del reddito, al "ginepraio" di deduzioni e detrazioni ammesse dall'ordinamento, si aggiunge la possibilità attribuita a **Regioni e Comuni di fissare autonomamente**, entro limiti stabiliti dal legislatore, le **aliquote delle addizionali**, anche differenziandole **rispetto agli scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF**.

2023, di cui però una quota compresa fra 5 e 6 miliardi è destinata all’assegno universale e servizi alla famiglia a decorrere dall’anno 2022.

Di conseguenza, la dotazione di risorse per riformare il sistema fiscale sarebbe, per l’anno 2022, all’interno di una **forbice che si colloca fra i 2 e 3 miliardi di euro**; lo stanziamento diverrebbe, a regime, dal 2023 **non superiore ad 1 massimo 2 miliardi di euro**. È evidente che le riforme, oltre a dover essere attentamente valutate a garanzia del fatto che le stesse devono conservare validità su un ampio lasso temporale, **devono poter disporre di adeguata disponibilità finanziaria**. Ciò anche al fine di evitare che il tutto **si riduca a mera redistribuzione del carico fiscale**.

Un primo intervento potrebbe essere rappresentato dal **riequilibrio della tassazione IRPEF sui redditi fra i 28.000 e i 55.000 euro**, in quanto in tale fascia di reddito l’aliquota marginale passa dal 27% dello scaglione precedente al 38%, con un **incremento di 11 punti percentuali**. Tale “gradino” di 11 punti è il più elevato ⁽⁶⁾ nel panorama delle aliquote relative ai diversi scaglioni. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di “suddividere” lo scaglione di reddito 28.000/55.000 euro in due segmenti con differenti aliquote marginali, applicando al primo segmento un’aliquota inferiore all’attuale 38% al fine di alleggerire il carico sui redditi medio/bassi.

È del tutto evidente che una elevata pressione fiscale, a cui concorre l’IRPEF che grava sui **redditi delle imprese familiari**, oltre a **comprimere la domanda**, mette a rischio la **competitività del nostro sistema produttivo**, rende **“non appetibile” il nostro Paese** agli **investitori esteri** e spinge **le imprese più strutturate alla delocalizzazione**.

1.2 Semplificazione del sistema

L’altro asse portante della riforma deve essere **la semplificazione del sistema**. Nonostante diversi tentativi in tal senso che si sono susseguiti nel tempo, il livello di complicazione è tale per cui risulta impossibile la realizzazione di una vera semplificazione senza mettere mano all’impianto generale dell’ordinamento tributario. La riforma dell’IRPEF potrebbe essere anche l’occasione per un riordino delle *tax expenditures* (si veda *infra*).

⁶ Nel passaggio dal 1° al 2° scaglione di reddito l’incremento è pari a **4 punti percentuali**, dal 2° al 3° scaglione, l’incremento è di ben **11 punti percentuali**, dal 3° al 4° scaglione, l’incremento è di **3 punti percentuali**, con un ulteriore **incremento di 2 punti percentuali** per i redditi oltre i 75.000 euro. Oltre i 75.000 euro di reddito complessivo l’aliquota marginale rimane costante al 43%.

Per giungere ad una reale ed efficace semplificazione della normativa fiscale è necessaria una riforma complessiva basata su quattro linee di intervento:

a) Predisposizioni di Codici tributari

È necessario riordinare le norme tributarie, eliminando quelle superflue e sistematizzando le altre in Codici tributari, al fine di consentire in modo agevole la ricognizione delle disposizioni che riguardano la disciplina sostanziale dei singoli tributi, compresi i controlli, l'accertamento, la riscossione e le sanzioni.

b) Stabilità normativa

Occorre puntare ad una stabilità delle disposizioni che disciplinano la materia tributaria specie sul versante degli adempimenti. La stabilità comporta risparmi gestionali alle imprese non sottoposte a continui costi di adeguamento ed evita di dover costantemente ricorrere alle consulenze di professionisti.

c) Concreta irretroattività delle disposizioni tributarie e “costituzionalizzazione” dello Statuto del contribuente

La irretroattività degli effetti delle norme tributarie deve trovare un'applicazione concreta. Il principio, sancito dallo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000), è stato più volte violato, quasi sempre per ragioni di gettito. La retroattività, oltre a creare complicazioni o a rendere impossibile la determinazione dell'imposta dovuta, non consente alle imprese di attuare una pianificazione fiscale. Sarebbe opportuno da questo punto di vista avviare il percorso per conferire rilevanza costituzionale ai principi contenuti nello Statuto del contribuente imponendo così al legislatore, accanto all'obbligo dell'equilibrio del bilancio, anche quello del rispetto dei diritti del cittadino-contribuente.

Va anche ricordato che una surrettizia retroattività delle norme fiscali viene, sempre più spesso, prevista dal legislatore attraverso l'introduzione di norme che formalmente entrano in vigore dal successivo periodo d'imposta dei cui effetti, però, occorre, già tener conto in sede di acconto. Ad esempio, se viene introdotta una norma che limita la deducibilità di un costo la cui entrata in vigore viene stabilita dal periodo d'imposta successivo, spesso viene previsto che in sede di acconti (giugno e novembre dell'anno in corso) occorra già tener conto degli effetti della stessa e quindi versare acconti d'imposta più elevati. Ciò comporta il dover gestire immediatamente le nuove regole che troveranno “consolidamento” nell'anno successivo. L'irretroattività delle disposizioni tributarie, inoltre, così come la stabilità delle stesse, conferirebbe agli operatori, e di conseguenza alle imprese,

la certezza dei comportamenti adottati evitando, di fatto, errori che per le imprese costituiscono costi facilmente evitabili.

d) Eliminazione di una serie di adempimenti/comunicazioni che hanno, a dismisura, incrementato gli oneri burocratici delle imprese

È necessario impedire che gli adempimenti/comunicazioni che nel corso degli anni sono stati introdotti per contrastare il fenomeno dell'evasione, si trasformino in maggiori oneri per i contribuenti, senza che sia realizzata alcuna valutazione di efficacia dei diversi provvedimenti. Negli ultimi anni si è assistito ad un proliferare di nuovi adempimenti.

Confartigianato ritiene che, al fine di contemperare gli interessi dell'Erario con quelli del sistema produttivo, debba essere previsto l'obbligo di presentare al Parlamento una relazione sull'efficacia degli adempimenti fiscali imposti come misura di contrasto all'evasione.

Ci si riferisce alla soppressione di meccanismi introdotti per reprimere le frodi IVA ed **oggi sostituibili**, nella loro finalità, dalla **fatturazione elettronica** e dalla **trasmissione telematica dei corrispettivi**.

Infatti, l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, nonché la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, consente all'Erario un efficace monitoraggio, attraverso i flussi telematici, della formazione delle basi imponibili e di verificare, quasi in tempo reale, il corretto versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Possono, quindi, essere eliminati alcuni meccanismi introdotti negli anni per una legittima finalità antifrode, ma che oggi risultano ridondanti, e che hanno oltretutto sottratto cospicua liquidità alle imprese.

È quindi necessario, abrogare lo **split payment** (articolo 17-ter, DPR n. 633/72) e il **reverse charge nell'edilizia** (articolo 17, comma 6, lettere a e a-ter), ridurre dall'8% al 2% la **ritenuta applicata sui bonifici** che danno diritto alle detrazioni d'imposta nonché eliminare l'adempimento relativo alla **trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE)**.

Altra misura urgente, strettamente connessa alle precedenti, è **l'innalzamento da 5.000 euro a 50.000 euro** del limite che rende obbligatoria l'apposizione del **visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA**: il limite, introdotto per evitare l'utilizzo di crediti IVA inesistenti per il pagamento di tributi, è stato reso più stringente negli anni. La finalità, oggi, può essere perseguita attraverso l'analisi dei dati della fatturazione elettronica.

2. ALCUNE RIFLESSIONI SULLE PRINCIPALI CRITICITÀ DELL'ATTUALE SISTEMA DUALE DI TASSAZIONE

La riforma fiscale dei primi anni Settanta era ispirata al modello di tassazione onnicomprensiva dei redditi prodotti ad aliquote progressive. Tale scelta iniziale, però, fu da subito derogata con la previsione dell'assoggettamento a imposta sostitutiva di alcune tipologie di redditi di capitale. La scelta del legislatore della riforma di sottrarre i redditi di capitale alla tassazione progressiva è spiegabile in ragione della concorrenza e competizione tra Stati legata alla mobilità del mercato dei capitali ed anche dalla necessità di non imporre adempimenti a una miriade di piccoli risparmiatori beneficiari, molto spesso, di importi di ridotto ammontare. Nel corso degli anni (specialmente nell'ultimo periodo) nell'ordinamento tributario sono state inserite una serie di imposte sostitutive che, di fatto, **hanno creato un modello di tassazione personale alternativo** a quello inizialmente pensato, **definito "duale"**.

Per citare le fattispecie più importanti, in termini di loro applicazione e di "sottrazione" di base imponibile al reddito complessivo del contribuente ⁽⁷⁾, oltre ai **redditi di capitali** ⁽⁸⁾ la cui tassazione è stata negli ultimi anni uniformata all'aliquota del **26%**, si ricordano:

- i **"capital gain"**, ricompresi nel TUIR fra i redditi diversi, derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non, assoggettati ad aliquota del 26%;
- i **redditi dei fabbricati locati** ad uso abitativo assoggettati a "cedolare secca" nella misura del 21% ovvero del 10% nel caso di contratti a canone concordato;
- i **premi di produttività** dei lavoratori dipendenti assoggettati ad aliquota del 10%;

⁷ L'ammontare dei redditi assoggettati a regimi sostitutivi nell'anno 2018 è stimato in **circa 80 miliardi di euro**, di cui:

- 9,7 MLD regimi agevolati (regime di vantaggio e forfetari)
- 15,7 MLD cedolare secca
- 2,9 MLD premi di produttività e *benefit*
- 43,6 MLD rendite finanziarie
- 7,4 MLD redditi fondiari non imponibili

Fonte: Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate Avv. Ernesto Maria Ruffini – Riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario – 11 gennaio 2021.

⁸ Nel novero sono ricompresi ad esempio: interessi, redditi degli strumenti finanziari, dividendi da partecipazioni qualificate e non.

- il reddito delle attività d'impresa o di lavoro autonomo dei contribuenti aderenti al regime di vantaggio (ex minimi) ⁽⁹⁾ ovvero al **regime forfetario** ⁽¹⁰⁾ assoggettati, rispettivamente, ad aliquota del 5% ovvero del 15% (quest'ultima ridotta al 5% per le *start up* per i primi 5 anni di attività);
- i **redditi di immobili non locati non tassati ad IRPEF** in quanto assoggettati ad IMU in virtù del principio di alternatività sancito dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23/11.

Definire, quindi, l'IRPEF come l'imposta che assoggetta a tassazione il reddito complessivo del contribuente non è corretto e veritiero in virtù dei cespiti sopra elencati che non concorrono alla definizione della sua base imponibile. Peraltro, si evidenzia, che la **non inclusione di redditi nella base imponibile dell'imposta** produce un **ulteriore effetto distorsivo collegato all'attribuzione di bonus** correlati al reddito complessivo del contribuente (ad esempio il *Bonus* degli 80 euro mensili spettante ai lavoratori dipendenti, ora incrementato a 100 euro mensili) ovvero di **detrazioni**, anche in tal caso, riconosciute in funzione dell'ammontare del reddito complessivo ⁽¹¹⁾.

Confartigianato ritiene che il **modello duale di tassazione**, seppur con le criticità sopra evidenziate, e per le ovvie ragioni che hanno determinato la sua definizione sin dagli albori della riforma dei primi anni settanta, **rappresenti un punto di compromesso da cui difficilmente è possibile tornare indietro; al contempo, si rende tuttavia necessario aprire un'approfondita riflessione ed analisi sull'opportunità di continuare a tassare il reddito da lavoro** (dipendente, di impresa familiare e da lavoro professionale ⁽¹²⁾) ad aliquote progressive **ovvero**, cambiando paradigma, valutare se **non sia preferibile prevedere una tassazione proporzionale dell'intero reddito complessivo** (indipendentemente dalle fonti di produzione) e **garantendo progressività al sistema attraverso un sistema di deduzioni e detrazioni ed esenzione del reddito minimo vitale**. È sotto gli occhi di tutti che uno dei **limiti dell'attuale sistema di tassazione** è proprio ravvisabile nel fatto che **la tassazione progressiva IRPEF non "incide" sui contribuenti più facoltosi** che possiedono **tipologie di redditi**

⁹ Regime abrogato dalla Legge di Stabilità per il 2016, Legge n.208/2015, hanno continuato a poterlo applicare i contribuenti che prima del 2016 si erano già avvalsi del regime fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Il regime è applicabile da imprenditori individuali o professionisti con ricavi/compensi non superiori a 30.000 euro annui.

¹⁰ Il regime applicabile dai soli imprenditori individuali o professionisti con ricavi/compensi non superiori a 65.000 euro annui.

¹¹ Fra le più importanti, (i) le detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR riconosciute in relazione a determinate tipologie di redditi (quali, redditi da lavoro dipendente, pensione e di impresa minore) vengono azzerate al raggiungimento dei 55.000 euro di reddito complessivo e (ii) le detrazioni per **carichi di famiglia** il cui azzeramento avviene al raggiungimento di soglie di reddito complessivo diversificate in relazione alla tipologia di familiare a carico (ad esempio, in presenza di coniuge a carico l'azzeramento avviene a 80.000 euro di reddito, per i figli 95.000 euro incrementato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo).

¹² Ad eccezione dei redditi di imprese individuali e lavoro professionale che applicano il regime forfetario.

soggetti a tassazione cedolare quali, ad esempio, redditi di capitale e i redditi di immobili residenziali locati. Di fatto, l'attuale tassazione progressiva incide maggiormente sulla componente lavoro (che viene penalizzata e disincentivata), favorendo, al contempo, la rendita. In concreto si pone la questione se sia preferibile continuare con l'attuale sistema di tassazione del reddito personale, "intriso" di regimi sostitutivi e di eccezioni (con gli effetti distorsivi che producono), piuttosto che ripensarlo su base proporzionale con inclusione nella sua base imponibile di tutti i cespiti reddituali ⁽¹³⁾ e con progressività garantita da deduzioni e detrazioni ed esenzione del reddito minimo vitale.

3. LA RIFORMA DELLA TASSAZIONE PERSONALE DELLA PICCOLA IMPRESA NELLA PIÙ AMPIA RIFORMA DELL'IRPEF

Confartigianato è convinta che la riforma debba partire da una condivisione dell'esigenza di ridurre la pressione IRPEF che grava sul lavoro ⁽¹⁴⁾ e che tale riduzione debba fondarsi su alcuni assunti:

1. tutti i redditi da lavoro (sia esso dipendente, autonomo o d'impresa personale) devono essere trattati alla medesima stregua garantendo equità orizzontale al sistema;
2. la tassazione dei redditi d'impresa, di cui quelli di impresa individuale e società di persone concorrono al reddito complessivo IRPEF, deve essere, tendenzialmente, neutrale rispetto alla natura giuridica dei soggetti che li ritraggono.

Per Confartigianato il progetto di riforma della tassazione personale (IRPEF) non può prescindere da alcune scelte di fondo che rappresentano il modello di *tax design*, cioè il disegno organico a cui il sistema deve tendere.

3.1 Nella tassazione del reddito d'impresa la forma giuridica del soggetto deve essere neutrale rispetto al prelievo

Il reddito d'impresa prodotto da imprese individuali e società di persone viene attratto, in virtù del principio di trasparenza, alla tassazione progressiva IRPEF con la conseguenza che, anche nel caso in cui parte del reddito non venga prelevato dal titolare/collaboratori dell'impresa individuale ovvero dai soci sarà tassato, comunque, ad aliquota marginale.

¹³ Per evitare complicazioni al sistema l'aliquota proporzionale potrebbe essere posta ad un livello che eviti di dover riportare in dichiarazione i redditi finanziari mantenendo il prelievo a titolo definitivo in capo agli intermediari con i quali sono trattenuti rapporti stabili.

¹⁴ In tal senso le Raccomandazioni della Commissione Europea all'Italia – COM(2019) 512final

Tale situazione determina una palese disparità di trattamento in quanto per i soggetti IRES, in assenza di distribuzione di utili, il reddito subisce una tassazione nella misura del 24% mentre per ditte individuali e società di persone il reddito concorre alla tassazione progressiva IRPEF prescindendo dalle vicende relative alla sua eventuale distribuzione.

Una possibile soluzione a tale distorsione dovrebbe portare, nell'ambito della riforma dell'IRPEF, alla revisione dell'imposizione sui redditi delle imprese individuali e delle società di persone in regime di **contabilità ordinaria**, con l'introduzione di una **tassazione proporzionale sul reddito d'impresa alla stessa aliquota prevista per l'IRES (24%) per la quota di utile non prelevata**. In tal modo il reddito d'impresa troverebbe una uniforme tassazione slegata dalla natura giuridica del soggetto che lo ritrae. Inoltre, si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la normativa sull'aiuto alla crescita economica (ACE).

Dovrebbe essere, quindi, previsto che **su base opzionale il reddito d'impresa di tali soggetti non concorra più, ai fini IRPEF, alla formazione del reddito complessivo ma sia assoggettato a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini IRES**, mentre le somme che l'imprenditore (o i soci della società di persone) ritrae dall'impresa verrebbero tassate, ai fini IRPEF, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria di questo tributo. Al contempo, tali somme dovrebbero essere deducibili dal reddito d'impresa.

In sintesi, con la riforma della tassazione del reddito delle imprese familiari verrebbero perseguiti i seguenti effetti:

- 1) tassare alla medesima aliquota tutte le forme d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta;
- 2) il reddito non distribuito sarebbe tassato sempre all'aliquota dell'imposta sulle società, che è generalmente inferiore all'aliquota marginale massima dell'imposta personale dell'imprenditore o dei soci;
- 3) considera l'impresa come "separata" dall'imprenditore ed evidenzia il contributo lavorativo che quest'ultimo vi apporta;
- 4) scindendo il reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore diviene possibile sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell'impresa e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l'imprenditore ritrae dall'azienda per soddisfare i propri bisogni; in sostanza, mentre si mantiene

un'equità orizzontale ai fini IRPEF sui redditi personali dei diversi tipi di lavoro (dipendente, autonomo, imprenditoriale), si riconosce, concedendo un carico fiscale ridotto, l'utilità sociale della patrimonializzazione e dell'investimento nell'azienda.

Soprattutto, verrebbe garantita **sugli utili non prelevati una iniziale equa tassazione**, favorendo la capitalizzazione delle imprese familiari.

Al riguardo, da ultimo, si ricorda che il legislatore aveva istituito l'imposta sul reddito imprenditoriale (IRI) ⁽¹⁵⁾ che permetteva di raggiungere gli scopi illustrati.

3.2 La tassazione cedolare dei redditi d'impresa per soggetti di ridotte dimensioni all'interno del sistema duale

La **tassazione cedolare del reddito d'impresa dei soggetti forfetari** va inserita, seppur la quasi totalità di tale reddito possa essere attribuita al lavoro dell'imprenditore, **nell'ambito di una precipua scelta che privilegia, per i soggetti di ridottissime dimensioni con limitata struttura, la semplificazione degli adempimenti di cui la tassazione proporzionale (15% - o 5% per le start up - del reddito) è una delle componenti**. Peraltro, si evidenzia che la tassazione al 15% del reddito determinato forfetariamente, considerate le ridotte dimensioni ed i livelli di reddito medio, è **sostanzialmente in linea**, in presenza di **redditi di ammontare pari a circa 25.000 euro, con la tassazione IRPEF dei redditi da lavoro dipendente tenuto conto, per questi ultimi, della detrazione loro spettante e dell'incremento a 100 euro mensili del cosiddetto "Bonus Renzi"**.

Prima di approfondire l'analisi sui concreti effetti determinati dall'applicazione del regime forfetario, vale la pena ricordare che non tutti i potenziali interessati dal regime (dal 2019 il regime è applicabile da imprese e attività professionali condotte da persone fisiche con ricavi/compensi sino a 65.000 euro di reddito) aderiscono allo stesso in considerazione del fatto che le percentuali di redditività previste, in molti casi, non garantiscono la copertura dei costi effettivi del soggetto.

La scelta di aderire al regime è spesso effettuata non tanto considerando la tassazione quanto le semplificazioni in termini di adempimenti che il regime prevede ⁽¹⁶⁾.

Va evidenziato che l'innalzamento a 65.000 euro per tutte le attività ⁽¹⁷⁾ del limite di ricavi/compensi determinerà a partire dai redditi del 2019 anche il conseguente incremento del reddito medio

¹⁵ Art. 1, comma 547, lett. b) legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio per il 2017).

¹⁶ Nessun adempimento ai fini IVA, quindi viene meno l'obbligo di liquidazione, versamento del tributo e dichiarativo. Ai fini dei redditi compilazione di uno specifico quadro del Modello Redditi persone fisiche di semplice compilazione. Le fatture emesse e ricevute non devono essere registrate ma solo conservate.

¹⁷ In precedenza i limiti ricavi/compensi erano i seguenti:

- Industrie alimentari e delle bevande (Ateco 10 - 11): **45.000 euro**;

tassabile ad imposta sostitutiva. Con l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2019 sarà possibile un riscontro dell’effetto del regime in termini di applicazione e di equità. Va anche considerato, nell’analisi, che i soggetti che applicano **il regime forfetario non possono detrarre e dedurre nessun onere dal reddito ad eccezione dei contributi previdenziali obbligatori**. Anche tale elemento deve essere valutato nella definizione dell’effettivo livello di tassazione dei soggetti forfetari.

3.3 La riforma deve garantire equità orizzontale ai redditi da lavoro

Confartigianato nell’ambito della riforma dell’IRPEF (indipendentemente da qualsiasi scelta venga operata in relazione alla modalità per garantire la progressività: per scaglioni o continua sul modello tedesco) ritiene indispensabile che venga assicurato **pari trattamento (equità orizzontale) a tutti i redditi da lavoro indipendentemente dalla loro categoria reddituale** (lavoro dipendente, d’impresa minore o di lavoro autonomo). In sede di riforma occorrerà prevedere che **le detrazioni accordate ai redditi da lavoro siano di pari ammontare evitando ingiustificate ed inique differenziazioni**. Le ragioni che nel passato hanno motivato un differente trattamento affondavano le loro radici sul diverso importo delle cosiddette “spese di produzione del reddito” ammesse in deduzione.

La già menzionata giustificazione, alla luce dei mutamenti legislativi intervenuti, è venuta meno; infatti, nel nostro ordinamento, non sono rinvenibili spese “personali” (vitto, alloggio, trasporti, vestiario, ecc.) legittimamente deducibili dal reddito d’impresa, in perfetta simmetria con quanto avviene per il lavoro dipendente. Vi è, inoltre, da osservare che per le imprese, in un’ottica antielusiva, non vi è la possibilità di dedurre una serie di costi per i quali vigono limiti di deduzione dal reddito senza ammettere prova contraria, anche in presenza di costi totalmente inerenti all’attività (esempio: deduzioni dei costi relativi ai mezzi di trasporto a motore e alla telefonia mobile e fissa).

-
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio (Ateco 45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9): **50.000 euro**;
 - Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (Ateco 47.81): **40.000 euro**;
 - Commercio ambulante di altri prodotti (Ateco 47.82 - 47.8): **30.000 euro**;
 - Costruzioni e attività immobiliari (Ateco 41 - 42 - 43) - (68): **25.000 euro**;
 - Intermediari del commercio (Ateco 46.1): **25.000 euro**;
 - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Ateco 55 - 56): **50.000 euro**;
 - Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (Ateco 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88): **30.000 euro**;
 - Altre attività economiche (Ateco da 01 a 03 a 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99): **30.000 euro**.

In sede di riforma fiscale si auspica, quindi, che venga garantita equità orizzontale per ricondurre ad unitarietà, anche sotto il profilo della tassazione dei redditi prodotti, i diversi redditi da lavoro (dipendente, autonomo, impresa), ricompresi nella base imponibile IRPEF.

In sostanza, a parità di reddito della stessa natura (reddito da lavoro) deve corrispondere la medesima imposta.

Le detrazioni collegate alla natura dei redditi (previste dall'art. 13 del TUIR) rappresentano, di fatto, un'area di esenzione che assume una connotazione molto simile ad un "minimo vitale esente". Tale *no tax area* varia a seconda delle diverse categorie di contribuenti: è pari a circa **8.145 euro per i lavoratori dipendenti**, a circa **8.130 euro per i pensionati** e a **4.800 euro per imprenditori individuali, soci di società di persone e lavoratori autonomi**. Tale diversità (non motivata dalla forfetizzazione dalle spese di produzione del reddito, sulla considerazione che la detrazione è sostanzialmente uguale per dipendenti e pensionati e questi ultimi, come noto, non sostengono spese per produzione reddito) determina "minimi vitali esenti" diversificati e non giustificabili in quanto, **per sua natura, il "minimo vitale esente" deve essere uguale per tutte le persone fisiche** con la sola, eventuale, correzione legata all'ammontare del reddito complessivo.

Per completezza, attualmente **le detrazioni per lavoro** sono riservate a favore degli **imprenditori individuali (e dei partecipanti all'impresa familiare) ovvero dei soci di società di persone a condizione** che, per la determinazione del reddito, ci si avvalga del **regime semplificato di cui all'art. 66 del TUIR**. Si ritiene che la concessione dell'agevolazione debba avvenire non più in relazione alla tipologia di contabilità adottata, **bensì alla circostanza che i citati soggetti prestino la propria attività nell'impresa rilevabile attraverso l'iscrizione a forme di contribuzione pensionistica obbligatoria**.

4. IL RIORDINO DELLE TAX EXPENDITURES, IL LORO RUOLO NELL'AMBITO DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE

Il sistema della tassazione personale può essere rimodulato anche attraverso una sostanziale revisione delle *tax expenditures*. Appare, altresì, importante sottolineare - in presenza di una pressione fiscale notevolmente più elevata rispetto a quella dei nostri diretti *competitors* - che norme di favore hanno consentito, sino ad ora, di far guadagnare spazi di competitività al nostro sistema produttivo.

Le innumerevoli detrazioni e deduzioni oggi vigenti sono spesso frutto della ricerca di una **maggior equità da parte del sistema** ma anche lo strumento con cui sono state **attribuite agevolazioni e**

incentivi che avrebbero dovuto formare oggetto di specifici interventi con altre modalità. Finalità peraltro non raggiunte proprio dai soggetti più fragili, gli “incapienti” che, di fatto, non possono beneficiare delle stesse.

Vale la pena, però, ricordare che molte *tax expenditures* perseguono la finalità, attraverso il contrasto di interesse, di far emergere base imponibile. Al riguardo si evidenzia che il citato **contrasto di interessi** ha prodotto **interessanti risultati nel campo dell’edilizia garantendo**, a costi contenuti ⁽¹⁸⁾ per il Bilancio dello Stato, **la riqualificazione edilizia ed energetica del nostro patrimonio immobiliare** oltre che l’emersione di base imponibile.

Non va dimenticato, da ultimo, che le principali agevolazioni (in termini di mancato gettito) rappresentano, in massima parte, *tax expenditures* di notevole impatto “sociale” (es. detrazioni per lavoro, aliquote ridotte IVA, detrazioni per familiari a carico, detrazioni per spese sanitarie, ecc).

¹⁸ Dal 1998 al 2020 gli incentivi fiscali hanno interessato **21 milioni di interventi ed attivato investimenti per 346 miliardi di euro**. Il **costo dovuto ai minori introiti** conseguenti agli incentivi ammonterebbe a **165,5 miliardi di euro**, il **gettito fiscale e contributivo** derivante dalle attività economiche mobilitate dagli incentivi sarebbe pari a **131,0 miliardi di euro** con un saldo negativo nell’arco **1998 – 2020** di **34,5 miliardi di euro** pari a **1,5 miliardi di euro per ogni anno**. Fonte: Camera dei deputati, Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione, Rapporto 2020, 26 novembre 2020.